Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841.
Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. . . . . Pag. 3853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1953, n. 842.
Riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura . . . . Pag. 3855

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1953, n. 843.
Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione. Pag. 3857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1953, n. 844.
Modificazione del regime doganale dell'olio di oliva. Pag. 3860

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 267 del 20 novembre 1953:

Ministero dei trasporti: Graduatorie di merito del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32.

(5378)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841.

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa a favore:

1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;

3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;

5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello

Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonchè dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;

6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonchè dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'Istituto postelegrafonici di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni;

7° dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

8° dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge;

9° dei personali a riposo che durante l'attività di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera *e*) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917

I familiari, del personale in attività di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'età di 21 anni.

Art. 2.

Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

b) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Il contributo menzionato al precedente comma è calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Per i dipendenti che fruiscono delle indennità, assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo è calcolato sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.

Art. 4.

La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza è unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie.

Art. 5.

All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, numero 1669, è aggiunta dopo la lettera *g*) la seguente lettera:

h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procederà, per le categorie assistite, all'adeguamento delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonchè alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare le affezioni morbose di lieve entità, nonchè le affezioni morbose di carattere cronico relativamente più lievi, per le quali il Consiglio stesso potrà stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo

Stato verserà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1800 milioni.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica sarà prestata a decorrere dal 1° luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverrà successivamente alla data predetta.

Art. 8.

Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata per i primi trenta giorni, all'80 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla metà della retribuzione stessa per gli altri 150 giorni

Le disponibilità al 30 giugno 1952 della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'art 11 della legge 19 gennaio 1942, n 22, e successive modificazioni, sono destinate, per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio.

Il limite massimo di centottanta giorni per il quale può essere corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dal l'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n 147 è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951 n. 394.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 1800 milioni a carico del bilancio dello Stato derivante dall'art. 7 della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio 1953-54 in lire 7500 milioni si provvederà con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 30 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1953, n. 842.

Riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale canapa, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, assume la denominazione di Consorzio nazionale produttori canapa, ed è riordinato a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa, svolgendo le attribuzioni del Consorzio nazionale canapa, già spettanti al soppresso Ente economico delle fibre tessili.

Fino alla cessazione del regime di ammasso obbligatorio della canapa il Consorzio continuerà inoltre a svolgere i compiti già demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa, relativamente all'esportazione della canapa greggia, del pettinato e della stoppa di canapa.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili è assunta dal Consorzio. Ad esso saranno trasferite in proprietà le attività mobiliari ed immobiliari che residueranno alla chiusura della liquidazione stessa, eccettuati gli impianti e le attrezzature utilizzati per la conservazione e lavorazione dei bozzoli e del cotone con le relative attività mobiliari, la cui destinazione sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferito.

In conseguenza tutte le operazioni di compravendita, consegna e spedizione della canapa, allo stato greggio e semilavorato, debbono essere effettuate soltanto per disposizione del Consorzio nazionale produttori canapa.

L'acquirente ha facoltà di chiedere le consegne del prodotto semplicemente selezionato e classificato.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha sede in Roma. E' ente di diritto pubblico e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciò che riguarda i compiti di cui al secondo comma dell'art. 2 il Consorzio è inoltre sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e di quello del commercio con l'estero.

La valutazione delle disponibilità annue per l'esportazione è effettuata di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero dell'industria e commercio e Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

L'amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di dodici consiglieri, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e scelti tra i rappresentanti delle categorie dei conduttori, dei coltivatori diretti e dei coloni parziari e compartecipanti, interessati alla produzione della canapa.

Sette dei consiglieri sono nominati in rappresentanza delle zone canapicole dell'Italia settentrionale, cinque in rappresentanza di quelle dell'Italia meridionale.

I consiglieri durano in carica due anni.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino alla costituzione del primo Consiglio di amministrazione le funzioni di detto Consiglio sono esercitate da un commissario nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di intesa con quello per l'industria e per il commercio.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti, scegliendo per queste cariche almeno un rappresentante delle zone canapicole dell'Italia meridionale.

Il Consiglio elegge inoltre nel suo seno un Comitato esecutivo, composto di cinque membri, compreso il presidente. Di esso debbono far parte tre rappresentanti delle zone canapicole dell'Italia settentrionale e due di quelle dell'Italia meridionale.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed è composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.

Art. 8.

Il Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, istituirà un ufficio regionale con sede in Bologna, per le zone canapicole dell'Italia settentrionale, e un altro ufficio regionale con sede in Napoli per le zone canapicole dell'Italia meridionale.

Gli uffici predetti hanno la gestione dei beni del Consorzio esistenti nel rispettivo territorio, ed operano con autonomia amministrativa e contabile, secondo le direttive impartite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione provvede alla compilazione dello statuto del Consorzio nazionale produttori canapa, attenendosi ai criteri di cui all'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione, provvederà anche alle riduzioni di personale conseguenti alle diminuite esigenze derivanti dal riordinamento del Consorzio al personale licenziato verrà corrisposto il trattamento previsto dalle norme che regolano il suo rapporto di impiego o di lavoro.

Entro otto mesi il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del regolamento organico per il personale.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il regolamento organico per il personale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Le spese di organizzazione e di funzionamento del Consorzio nazionale produttori canapa fanno carico alla gestione di ammasso della canapa.

Il conguaglio finale del prezzo da corrispondere ai conferenti di canapa è determinato alla fine di ciascuna campagna distintamente per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale, attribuendo a ciascuna di queste due zone le relative spese di ammasso, di finanziamento e di gestione degli organi periferici.

Le spese generali sostenute dalla sede centrale del Consorzio sono ripartite tra le due gestioni in misura proporzionale alla quantità del prodotto conferito rispettivamente nelle due zone.

Art. 11.

Quando risultino manchevolezze o irregolarità nell'amministrazione o si accertino violazioni delle leggi, dello statuto o dei regolamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 12.

Per la trattazione dei problemi concernenti specificatamente la trasformazione e l'esportazione della canapa il Consiglio di amministrazione si avvarrà di una Commissione composta nel modo seguente:

1) tre rappresentanti del Consorzio nazionale produttori canapa dei quali uno con funzioni di presidente, scelti tra i consiglieri di amministrazione;

2) tre industriali trasformatori della canapa, designati dal Ministero dell'industria e commercio.

Se deve deliberarsi su materia comunque interessante i problemi degli scambi con l'estero, due dei tre industriali sono sostituiti da un commerciante che svolge attività nel settore dell'esportazione canapicra e da

un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero, designati dal Ministero del commercio con l'estero.

La Commissione sarà convocata per l'esame dei problemi suddetti anche su richiesta di uno dei Ministeri interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio e, per la parte di sua competenza, con quello del commercio con l'estero.

Art. 13.

Tutti gli atti o contratti, che importino trapasso di diritti o di obbligazioni in conseguenza delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto e fra gli Enti in esso indicati, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 500 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 200 ferma restando la corresponsione degli emolumenti dovuti al Conservatore dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici finanziari

Gli onorari dei notari per gli atti indicati nel presente decreto sono ridotti a metà

Gli atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso e di finanziamento sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa e imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale imposta di bollo, ed altresì, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.

Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Associazione produttori canapa di cui all'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, dovrà provvedere a modificare il proprio statuto, attenendosi ai criteri ivi indicati. Dette modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' autorizzata la spesa per l'acquisto da parte del Consorzio nazionale produttori canapa dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione nazionale produttori canapa nelle provincie del Meridione, per porli a disposizione della canapicoltura meridionale.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 24. — PALLA

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1953, n. 843.

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste e con quello per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli ed i grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 12.000 per quintale di prodotto.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine per gli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 2.

Chiunque intende esercitare la lavorazione a carattere industriale dei grassi ed oli animali mediante pressione, fusione, o raffinazione, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione stessa.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

c) la qualità della materia prima da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;

d) la potenzialità degli impianti di produzione.

Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti del genere. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.

Art. 3.

Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di lire diecimila.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui al precedente art. 1 destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici ed alla preparazione di cosmetici.

Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

a) preparazione di lubrificanti;

b) concia delle pelli;

c) fabbricazione di saponi;

d) preparazione di vernici e colori;

e) siderurgia;

f) preparazione di ausiliari tessili;

g) preparazione di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze

Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, prevista dal precedente comma, nonchè quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti di cui al precedente art. 2, quelli nei quali si impiegano, in esenzione da imposta, i prodotti indicati nell'art. 1, nonchè i depositi fuori fabbrica e gli esercizi per la minuta vendita dei prodotti stessi.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed agli impianti, nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per un'efficace vigilanza.

Art. 6.

Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1, cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione di lavoro nella quale deve indicare:

a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

d) la qualità e la quantità della materia prima da lavorare;

e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 2;

f) il processo di lavorazione;

g) il quantitativo del prodotto da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarla.

Art. 7.

Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 e gli esercenti gli stabilimenti di cui al primo comma dell'art. 4, debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 % dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

Art. 8.

Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 deve tenere in evidenza il movimento delle materie prime e dei prodotti finiti in apposito registro di carico e scarico.

Il fabbricante che impiega grassi ed oli esenti dalla imposta a norma dell'art. 4, deve tenere in evidenza il movimento dei grassi e degli oli in apposito registro di carico e scarico, con la indicazione della quantità e della qualità dei prodotti in cui essi furono impiegati.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere le scritture che gli saranno indicate dall'Amministrazione e nel modo da essa prescritto come pure ha l'obbligo di mettere a disposizione per eventuali verifiche, le registrazioni da lui tenute per l'esercizio dell'industria.

Art. 9.

La fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1, effettuata in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o di olivo, deve essere effettuata in tempi distinti e separati oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

Art. 10.

I grassi e gli oli animali soggetti ad imposta di fabbricazione sono estratti dalle fabbriche previo pagamento dell'imposta effettuato presso la Sezione della tesoreria provinciale.

Possono altresì essere estratti con il vincolo della bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o per il passaggio ad altra fabbrica o ai depositi vincolati alla Finanza.

Per i prodotti destinati ad usi agevolati, l'Amministrazione può consentire la sostituzione delle bollette di cauzione con altro documento di scorta.

Art. 11.

E' accordato lo sgravio dell'imposta sui prodotti esistenti nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, se distrutti per causa non imputabile all'obbligato.

Art. 12.

La circolazione dei prodotti di cui all'art. 1, destinati ad usi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 4, in quantità superiore a kg. 25, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione è prescritta per gli stessi prodotti destinati, in qualsiasi quantità, al deposito di cui al comma seguente.

Il deposito fuori fabbrica degli stessi prodotti per quantità superiori al quintale deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 13.

Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Art. 14.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 15.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

Art. 16.

Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 17.

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 18.

Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione non superiore a due anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

Chiunque fabbrica i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

La multa prevista dai precedenti comma è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Per la confisca si osserva l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 19.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Per la confisca si osserva l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 20.

Chiunque destina i prodotti contemplati nell'art. 1, esenti a norma dell'art. 4 dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, ad usi diversi da quelli per cui fu accordata l'esenzione dall'imposta, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Per la confisca si applica l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 21.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 22.

Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 2 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 23.

Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.

Art. 24.

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 12, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti o introdotti in deposito.

Se nella verificazione dei depositi si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti o non legittimate.

Art. 25.

Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti stessi.

Art. 26.

Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

Art. 27.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

Art. 28.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 29.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 30.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, con-

tenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 31.

Chiunque detiene i prodotti di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a 100 chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso cui i prodotti stessi sono destinati. L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta per i prodotti destinati ad usi diversi da quelli indicati nell'art. 4, che deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla notificazione.

Art. 32.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 31 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — SALOMONE — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1953, n. 844.

Modificazione del regime doganale dell'olio di oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, numero 38; 28 febbraio 1953, n. 58 e 9 ottobre 1953, n. 731, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesse al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale dell'olio di oliva;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla entrata in vigore del presente decreto, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per l'olio di oliva (voce 139-i) è portato al 20 % del valore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 25. — PALLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.